

LEGGE 27 dicembre 2017, n. **205**

Pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

TESTO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018	APPROFONDIMENTO
<p>Art. 1 c. 70 – Servizi di supporto per l'istruzione degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio</p> <p>70. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un con tributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste</p>	<p>Il comma 70 autorizza, per il 2018, la spesa di € 75 mln per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, co. 3, L. 104/1992) e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art. 139, co. 1, lett. c), d.lgs. 112/1998).</p> <p>Le risorse devono essere ripartite fra gli enti territoriali interessati con DPCM, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.</p>

Art. 1 c. 132 – Incremento soglie reddituali bonus 80 euro

132. Al comma 1 *-bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:

« 24.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:

«24.600 euro » e le parole: « 26.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «26.600 euro ».

Il comma 132 eleva le soglie reddituali per l'accesso al cd. bonus 80 euro, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della precedente soglia di 24.000 euro, con le **modifiche in esame il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro**. Analogamente, le norme in commento dispongono che il *bonus* decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un **reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro** (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

Art. 1 c. 252-253 – Limiti di reddito complessivo figli a carico (a partire dal 1° gennaio 2019)

252. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro ».

253. La disposizione di cui al comma 252 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

I commi 252 e 253, introdotti alla Camera, elevano da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a **partire dal 1° gennaio 2019**.

Più in dettaglio il **comma 252 eleva da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni**. Resta invece fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

Si rammenta le detrazioni per familiari a carico possono essere fruite purché le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Ai sensi del comma 253, il nuovo limite di reddito entra in vigore dal 1° gennaio 2019.

Art. 1 c. 591 – Adeguamento delle retribuzioni dei Dirigenti Scolastici

591. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di Previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono integrate con quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare prioritariamente all'intervento di cui al primo periodo.

Il comma 591 prevede la progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella delle altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca e a tal fine stanziamento € 37 mln per il 2018, € 41 mln per il 2019 ed € 96 mln dal 2020;

Art. 1 c. 592-593 – Valorizzazione delle professionalità dei docenti delle scuole statali

592. Al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Il **comma 592** dispone che per la valorizzazione delle professionalità dei docenti delle scuole statali è istituita una apposita **sezione** nell'ambito del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)**, con uno stanziamento di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln dal 2020.

593. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 592 la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:

Il **comma 593** reca **criteri ed indirizzi** da rispettare nell'ambito della contrattazione per l'**utilizzo delle risorse** sopra indicate, anche mediante eventuale integrazione al **“CCNL”** di riferimento. Si tratta di:
- valorizzazione dell'impegno in **attività di formazione, ricerca e**

<p>a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;</p> <p>b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze</p>	<p>sperimentazione didattica;</p> <p>- valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.</p> <p><u>N.B.: il riferimento corretto dovrebbe essere quello al CCNI finalizzato alla ripartizione delle risorse aggiuntive sottoscritto il 28/07/2017.</u></p>
<p>Art. 1 c. 602 – Conferimento supplenze brevi per il personale ATA</p> <p>602. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.</p>	<p>Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.</p>
<p>Art. 1 c. 603-604 – Graduatorie dei concorsi per l'insegnamento nelle scuole</p> <p>603. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p> <p>604. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400,</p>	<p>I commi 603-604 intervengono in materia di graduatorie dei concorsi per l'insegnamento nelle scuole.</p> <p>In particolare il comma 603 prevede che le graduatorie del concorso 2016 conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio.</p> <p>Il comma 604 è finalizzato a superare il limite massimo del 10% di idonei (limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando) da inserire nelle graduatorie concorsuali</p>

<p>comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.</p>	<p>del 2016 ai fini delle assunzioni in ruolo. Mentre per la secondaria il superamento del limite è già stato introdotto dal D.lvo 59/2017, il comma 604 consente di superare il limite anche ai concorsi di infanzia e primaria.</p>
<p>Art. 1 c. 605 – Concorso per D.s.g.a</p> <p>605. È bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.</p>	<p>Il concorso pubblico per ricoprire la funzione di D.s.g.a. nelle scuole statali dovrà essere bandito entro il 2018.</p> <p>Gli assistenti amministrativi che, <u>alla data di entrata in vigore della Legge (01/01/2018)</u> hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in mancanza del requisito culturale (della laurea).</p>
<p>Art. 1 c. 607-612 – Assunzioni presso il Miur di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili</p> <p>607. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a titolo di esempio, la gestione</p>	<p>I commi 607-612 sono finalizzati all'assunzione presso il MIUR, a decorrere dal 2018, di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività <u>amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione</u>, quali, ad esempio, la gestione del contenzioso.</p> <p>Il comma 607 autorizza il MIUR ad avviare le procedure concorsuali</p>

del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1.

608. Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 417 -bis del codice di procedura civile, a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 607, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti e i direttori generali degli uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e, compatibilmente con il numero di unità di personale a disposizione, non delegano ai medesimi la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione.

609. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 607 e 608 si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

610. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 608 possono essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie e alle disposizioni dell'articolo 4, commi 3, 3 -bis, 3 -ter e 3-quin quies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

611. Per l'attuazione dei commi da 607 a 610 è autorizzata la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro annui a

per il reclutamento, nei limiti della vigente dotazione organica, di **258 unità** di personale, **di cui 5 dirigenti di II fascia e 253 funzionari di area III**, posizione economica F1.

Il comma 608 dispone che, a seguito delle suddette assunzioni, per la **gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola**, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e, compatibilmente con il numero di risorse umane a disposizione, non delegano agli stessi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.

Art.1 c. 607 - 612 – Assunzioni presso il Miur di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'**art. 417-bis, secondo comma, c.p.c.** in base al quale, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni statali o ad esse equiparate possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, assuma direttamente la trattazione della causa.

Il comma 609 stabilisce che “alle **risorse umane necessarie per l'attuazione** dei commi 607 e 608 **si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento**” del personale del MIUR. La disposizione non appare chiara, non rinvenendosi, nella normativa vigente, alcun piano straordinario di reclutamento per il MIUR.

Il comma 610 dispone che le assunzioni possono essere effettuate **in**

<p>decorrere dall'anno 2019.</p> <p>612. Agli oneri di cui al comma 611, pari a 846.171,94 euro per l'anno 2018 e a 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2018, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2019, quanto a 1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.</p>	<p>aggiunta alle facoltà assunzionali pari, dal 2018, al 100% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente (ai sensi dell'art. 3, c. 1, D.L. 90-2014-L. 114/2014).</p>
<p>Art. 1 c. 613 - Incremento dell'organico dell'autonomia</p> <p>613. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge n. 232 del 2016, che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono determinati nei limiti delle risorse ivi previste con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Il comma 613 prevede un incremento del fondo istituito nello stato di previsione del MIUR dall'art. 1, co. 366, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) per incrementare tale organico, di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019</p> <p>Il numero di posti aggiuntivi nell'organico dell'autonomia è determinato, nei limiti di tale risorse, con decreto del Ministro dell'istruzione.</p>
<p>Art. 1 c. 614 – Valorizzazione dei titoli abilitanti all'insegnamento (scuola dell'infanzia e scuola primaria)</p> <p>614. In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative alla scuola dell'infanzia e primaria, la valutazione del titolo abilitante è effettuata assicurando una particolare valorizzazione ai titoli acquisiti nell'ambito di percorsi universitari.</p>	<p>Il comma 614 stabilisce che, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale docente, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, la valutazione del titolo abilitante all'insegnamento è effettuata assicurando una particolare valorizzazione dei titoli acquisiti nell'ambito dei percorsi universitari.</p>

Art. 1 c. 615 – Proroga contratti co.co.co. nelle scuole

615. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.

Il comma 615 prevede che al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.

Art. 1 c. 616 – Promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria

616. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera g) , della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della medesima legge il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

Il comma 616 stabilisce che, nell'ambito dell'organico dell'autonomia previsto dalla L. 107/2015, il **5% dei posti dell'organico di potenziamento** è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella **scuola primaria**.

A tal fine, si richiama l'**art. 1, co. 7**, della **L. 107/2015**, che, nell'individuare gli obiettivi prioritari da raggiungere con le iniziative di potenziamento dell'offerta formativa, ha incluso tra questi, alla **lett. g)**, il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e l'attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Ricordiamo che, in base alla L.107/15, i posti comuni per il potenziamento erano **48.812**, di cui **18.133** destinati alla **scuola primaria**.

Successivamente, peraltro, il d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l'assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di una quota parte (non quantificata) dell'organico di potenziamento definito dalla tabella 1 della L. 107/2015.

Art. 1 c. 617-619 – Procedura di immissione in ruolo di soggetti che nelle scuole svolgono funzioni assimilabili a quelle di assistenti amministrativi e tecnici

617. Al comma 3 dell'articolo 1 *-ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».

618. All'articolo 2, comma 3 *-bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: « sino alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 di cembre 2018 ».

619. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a

I commi in esame disciplinano l'**immissione in ruolo** dei soggetti che, sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole **funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici** (personale ATA) (vedi anche il precedente comma 615).

Entro il 28 febbraio 2018 il Miur indice una **procedura selettiva per titoli e colloquio**, finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere **dall'a.s. 2018/2019**, del personale che, alla data di entrata in vigore della legge, è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelli degli assistenti amministrativi e tecnici.

Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale amministrativo e tecnico. I vincitori sono assunti in ruolo **anche a tempo parziale**. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di "risorse certe e stabili".

16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.

Art. 1 c. 622-625 – Stabilizzazione collaboratori scolastici titolari di rapporti di lavoro attivati dall'UST di Palermo e prorogati ininterrottamente

622. Al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

623. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo assenso del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero dell'economia e delle finanze, è definito apposito bando, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che determina il numero dei posti, le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 622.

624. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 622, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 625 e comunque nei limiti corrispondenti ai

Al fine di stabilizzare il personale titolare di contratto di lavoro attivati all'ufficio scolastico provinciale di Palermo (nelle scuole in cui il personale ATA era fornito dagli enti locali, prima della Legge 124/99) e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

Con proprio decreto il Miur è definito apposito bando, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per determinare il numero dei posti, le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma precedente.

Le assunzioni avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie e nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.

<p>posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.</p> <p>625. Per le assunzioni di cui ai commi da 622 a 624 si provvede nel limite di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 8.700.000 a decorrere dal 2019.</p>	
<p>Art. 1 c. 626-625 – Assunzioni cooperative sociali con convenzione conUSR Sicilia</p> <p>625. Per le assunzioni di cui ai commi da 622 a 624 si provvede nel limite di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 8.700.000 a decorrere dal 2019.</p> <p>626. Il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le assunzioni di cui ai commi da 622 a 624, è iscritto in apposito albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria</p>	<p>Il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014 che non rientra tra le assunzioni previste dai commi 622-625 viene iscritto in un apposito albo dal quali gli enti territoriali possono attingere per le nuove assunzioni del personale.</p>
<p>Art. 1 c. 628 – Partecipazione delle Istituzioni Formative regionali al PON 2014 -2020</p> <p>628. Alle misure del Programma operativo nazionale « Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», relativo alla programmazione 2014/2020, di cui alla decisione C (2014) 9952 della Commissione, del 17 dicembre 2014, partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005,</p>	<p>Il comma 628 dispone che alle misure del PON 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento” partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni (e dalle province autonome) per l'erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, per il raggiungimento degli scopi della Rete nazionale delle scuole professionali di cui le stesse fanno parte (art. 7, co. 3, del d.lgs. 61/2017).</p>

<p>n. 226, che fanno parte della Rete nazionale delle scuole professionali, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli scopi ivi indicati.</p>	
<p>Art. 1 c. 630 – Trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali</p> <p>630. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 257, primo periodo, le parole: « non più di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non più di tre anni ».</p>	<p>Il comma 630 modifica l'art. 1, co. 257, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), disponendo che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di 3 anni (a fronte degli attuali 2). Resta fermo che il mantenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.</p>
<p>Art. 1 c. 643 – Credito di imposta per l'acquisto di uno strumento musicale</p> <p>643. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche nell'anno 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro.</p>	<p>Il comma 643 proroga di un anno la disposizione della legge di bilancio 2017 che ha introdotto un credito d'imposta del 65 per cento, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di € 15 mln (che viene ora ridotto a 10 mln per il 2018). Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi pre-accademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.</p>

Art. 1 c. 677 - 678 – Costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese

677. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici e favorire la costruzione, nelle aree interne, di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e anti sismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina complessivamente 50 milioni di euro per il completamento del programma di costruzione di scuole innovative ai sensi dell'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

678. Per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, previa individuazione delle aree stesse da parte del Comitato tecnico aree interne, istituito con delibera del CIPE n. 9/2015 del 28 gennaio 2015, sono utilizzate le risorse di cui al comma 677 del presente articolo, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I commi 677 e 678 dispongono che l'INAIL destina **€ 50 mln** complessivi per il "completamento" del programma di **costruzione di scuole innovative** di cui all'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015, e secondo le modalità ivi previste, nelle **aree interne** del Paese.

Le aree interne in cui realizzare le scuole innovative sono individuate dal Comitato tecnico per le aree interne.

Art. 1 c. 679-682 – Fondi per il rinnovo del CCNL dipendenti pubblici

679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni sta tali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

680. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.

Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Le somme sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

681. Le somme di cui al comma 679, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con corrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1 *-ter*, lettera *e*

682. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.